



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 4 del 11/01/2023

**Oggetto: CONVENZIONE TRA ASL BIELLA E ASL VCO PER MESSA A
DISPOSIZIONE DI TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA
MEDICA (TSRM) ESPERTI IN RADIODIAGNOSTICA – DAL
15.01.2023 AL 28.02.2023**

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI



**REGIONE
PIEMONTE**

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Zanetta Silvia

Il Responsabile del procedimento: Zanetta Silvia

Il Dirigente/Funziionario: Primatesta Giuseppina

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore Sostituto SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020;

Richiamata integralmente la Delibera del Direttore Generale n. 768 del 8.11.22 con la quale si approvava la convenzione tra l'ASL VCO e l'ASL Biella per l'acquisizione di prestazioni di Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (TSRM) per il periodo dal 7 novembre al 31 dicembre 2022;

Considerato che con nota prot. n. 80553/22 del 23.12.22 il Direttore della SOC Di.P.Sa., tenuto conto del permanere delle difficoltà nel piano di assunzione personale del profilo TSRM, al fine di mantenere i livelli di operatività essenziali dei servizi, manifestava alla Direzione Generale l'esigenza di prorogare il rapporto convenzionale con l'ASL Biella di cui alla delibera n. 768 del 8.11.22, per il periodo dal 01.01.23 al 28.02.23;

Dato atto che, acquisito il nulla osta della Direzione Generale in data 27.12.22, la SOS Libera Professione Ufficio Convenzioni con nota prot. n. 81275/22 del 28.12.22 chiedeva pertanto all'ASL Biella la disponibilità alla proroga della convenzione dal 01.01 al 28.02.23, alle medesime condizioni;

Preso atto che con nota prot. 203/2023, anticipata via email in data 03.01.23 ed acquisita al protocollo aziendale arrivo ASL VCO n. 570/2023 del 04.01.23, l'ASL Biella comunicava la disponibilità ad attivare la convenzione di cui trattasi, con decorrenza dal 15.01.23 al 28.02.23;

Rilevato che, come da comunicazioni intercorse per mail in data 03.01.23, si è condiviso il testo della convenzione che allegato al presente atto ne forma parte integrante sostanziale (AL01);

Dato atto che la convenzione oggetto del presente deliberato determina un impegno presunto di spesa di complessivi € 15.000,00// da imputarsi sul conto economico 3.10.04.90 sub 105 autorizzazione 2023/3 anno 2023:

Impegno presunto spesa	AUT	SUB	CONTO	ESERCIZIO
€ 15.000,00//	2023/3	105	3.10.04.90	ANNO 2023

PROPONE



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



- di sottoscrivere la convenzione con l'ASL Biella per l'acquisizione di prestazioni di Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (TSRM) per il periodo dal 15 gennaio al 28 febbraio 2023, alle condizioni di cui all'allegato disciplinare che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato (AL01);

- di dare atto che il presente deliberato determina il seguente impegno presunto di spesa:

Impegno presunto spesa	AUT	SUB	CONTO	ESERCIZIO
€ 15.000,00//	2023/3	105	3.10.04.90	ANNO 2023

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii., come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

- 1) di sottoscrivere**, per le motivazioni espresse in premessa ed ivi richiamate, la convenzione con l'ASL Biella per l'acquisizione di prestazioni di Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, alle condizioni di cui all'allegato disciplinare che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato (AL01);
- 2) di dare atto** che la convenzione ha validità dal 15 gennaio al 28 febbraio 2023, con possibilità di eventuale rinnovo alla scadenza, previo accordo tra le parti. Eventuali rapporti economici pregressi, intercorsi nelle more del perfezionamento degli atti, saranno regolati secondo le condizioni previste nella convenzione stessa;
- 3) di dare atto** che il presente deliberato determina il seguente impegno presunto di spesa:

Impegno presunto spesa	AUT	SUB	CONTO	ESERCIZIO
€ 15.000,00//	2023/3	105	3.10.04.90	ANNO 2023

- 4) di affidare** alla SOC Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri di Verbania e Domodossola gli adempimenti operativo-gestionali derivanti dall'adozione del presente atto;



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.54111 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

-
- 5) di demandare** alla SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali la sottoscrizione del disciplinare di convenzione ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12.05.2017 e modificato con delibera n. 65 del 28.01.2020;
- 6) di dare mandato** alla SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 14 della L. R. n. 10 del 24 gennaio 1995.

**CONVENZIONE TRA ASL BI DI BIELLA E L'ASL VCO DI OMEGNA PER LA
FORNITURA DI PRESTAZIONI DA PARTE DI TSRM ESPERTI IN
RADIOLOGICA. DAL 15.01.2023 AL 28.02.2023**

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale BI di Biella, più avanti denominata semplicemente ASL BI,
con sede a Ponderano (BI), via dei Ponderanesi n. 2 – C.F. e P.I. n. 01810260024 –
legalmente rappresentata dal Dott. Mario Sanò;

E

L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. (d'ora in poi denominata ASL VCO), C.F. e P.I. n.
00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini 117, legalmente rappresentata
ai fini del presente atto dalla Dott. ssa Giuseppina Primatesta, Direttore Sostituto della SOC
Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale
approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto della convenzione

L'ASL BI mette a disposizione proprio personale avente la qualifica di Tecnico Sanitario di
Radiologia Medica (in seguito TSRM) esperto in Radiodiagnostica per svolgere presso il PO
di Domodossola attività di supporto con un impegno quantificato in circa n. 24 ore
settimanali di attività, ovvero due turni della durata di 12 ore, nei giorni di sabato, domenica
e festivi.

ART. 2 – Modalità di svolgimento

L'attività dei TSRM oggetto della presente Convenzione dovrà essere svolta come da intese
che intercorreranno tra le Strutture interessate. Sarà cura dell'Azienda di appartenenza
segnalare con congruo anticipo l'eventuale sopraggiunta impossibilità di rispettare il
calendario previsto al fine di consentire il tempestivo avvio di idonee contromisure

	organizzative. Le prestazioni saranno rese dal personale TSRM al di fuori del normale orario di lavoro di servizio.	
	ART. 3 – Corrispettivo	
	Per l'attività di cui al precedente articolo, l'ASL VCO corrisponderà all'ASL BI i seguenti compensi orari:	
	- € 37,18 (trentasette/18) per ogni ora di prestazione al di fuori dell'orario di servizio come da tariffario relativo all'attività del personale di supporto alla Libera Professione;	
	- i costi documentabili (IRAP ed oneri previdenziali) sostenuti dall'ASL BI correlati alla presente convenzione;	
	- la remunerazione del tempo di percorrenza impiegato per raggiungere la sede della prestazione, determinato in 3 (tre) ore A/R, nella misura del 50% del compenso orario previsto, come da circolari Regione Piemonte prot. n. 2477 del 14.08.2006 e prot. n. 2861 del 02.10.2006, oltre al rimborso delle spese di viaggio (1/5 del costo della benzina verde per ogni Km. percorso) e pedaggi autostradali debitamente documentati.	
	ART. 4 – Rendicontazione e fatturazione	
	L'ASL VCO trasmetterà mensilmente all'ASL BI il rendiconto delle ore di attività rese in applicazione del presente accordo, per la relativa fatturazione.	
	Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di emissione di fattura da parte dell'ASL BI.	
	ART. 5 – Durata della convenzione – Recesso – Modifiche e/o integrazioni	
	La presente convenzione ha validità dal 15.01.2023 al 28.02.2023 . Tuttavia nelle more del perfezionamento degli atti, le parti concordano che eventuali pregressi rapporti intercorsi saranno regolati a norma del presente accordo. È fatta salva la possibilità di recesso anticipato, da notificarsi tra le parti a mezzo PEC con preavviso di almeno 30 gg. Qualora dovessero permanere le attuali condizioni o al mutare delle stesse, le parti si riservano la facoltà di rinnovare, modificare o integrare la presente convenzione, previa sottoscrizione di	
	2	

		specifico atto.	
		ART. 6 – Privacy	
		I dati personali che le Parti si scambiano in preparazione o in occasione della stipula del	
		presente accordo convenzionale sono acquisiti presso gli interessati e saranno trattati	
		unicamente per le finalità dell’esecuzione della presente convenzione o finalità connesse con	
		tale esecuzione, ai sensi dell’art. 6, c.1 lett “b” del Reg. UE 2016/679 (“GDPR”) nel rispetto	
		delle misure di sicurezza prescritte da tale normativa. Ai sensi della vigente normativa,	
		l’ASL VCO Titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti, ai sensi dell’art. 4,	
		c. 7 del GDPR, provvede alla successiva nomina dei consulenti quali autorizzati al	
		trattamento nell’ambito dell’esecuzione dei servizi e delle attività disciplinate dalla presente	
		convenzione, nel rispetto di quanto previsto all’art. 28 ed alle altre disposizioni del GDPR in	
		materia di sicurezza nel trattamento dei dati.	
		ART. 7 – Assicurazione	
		L’ASL VCO, attraverso il meccanismo dell’assicurazione regionale, estende la copertura	
		assicurativa per la responsabilità civile verso terzi ai consulenti esterni nell’esercizio	
		dell’attività presso l’ASL VCO. Per le prestazioni rese al di fuori dell’orario di servizio la	
		garanzia per il rischio Infortuni e malattia professionale rimane in capo alla Azienda	
		cedente. La copertura dovrà dunque essere garantita dall’ASL BI o, in difetto, dal	
		professionista con oneri a proprio carico. Si richiamano altresì le disposizioni contrattuali	
		vigenti in merito al riconoscimento di patrocinio legale ai dipendenti per fatti connessi ad	
		espletamento di attività di servizio.	
		ART. 8 – Codice di comportamento	
		È fatto obbligo ai consulenti di <u>osservare il Codice di Comportamento dell’ASL VCO</u> ,	
		adottato con deliberazione n. 50 del 30.1.2015 ed integrato con successiva deliberazione n.	
		162 del 22.2.2018, che si applica a tutti coloro i quali prestano attività lavorativa, a qualsiasi	
		3	

